

DELIBERAZIONE 1 OTTOBRE 2024
387/2024/R/EEL

DISPOSIZIONI SU PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DELL'IMPIANTO ESSENZIALE SARLUX, PER L'ANNO 2024

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1310^a riunione del 1 ottobre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2023, 568/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 628/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2024, 269/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 269/2024/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 15 novembre 2023, prot. Autorità 72107, di pari data (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione congiunta di Axpo Italia S.p.A. (di seguito: Axpo) e Saras Energy Management S.r.l. (di seguito anche: Saras), del 29 novembre 2023, prot. Autorità 75693, del 30 novembre 2023 (di seguito: comunicazione congiunta);
- la comunicazione di Axpo, del 30 novembre 2023, prot. Autorità 75980, dell'1 dicembre 2023 (di seguito: comunicazione Axpo).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06 stabiliscono, tra l'altro, i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario sia a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, nel caso di unità termoelettrica:
 - a) la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - b) il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse, di seguito: componente smaltimento) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - c) il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti, all'Autorità, una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest'ultimo comma, l'utente medesimo:
 - a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;
 - b) con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- in relazione alle unità di produzione degli impianti essenziali, tra cui l'impianto Sarlux, con la deliberazione 568/2023/R/eel l'Autorità ha:

- c) approvato, con efficacia limitata all'anno 2024, le proposte *ex* comma 64.31, lettera a), che Terna ha presentato nel novembre 2023;
- d) prorogato i termini per la presentazione di istanze a Terna in relazione ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto delle unità di produzione essenziali, per l'anno 2024 (cfr. comma 77.59, lettera j);
- l'impianto essenziale Sarlux è stato ammesso al regime di reintegrazione per il corrente anno con la deliberazione 628/2023/R/eel;
- con la deliberazione 269/2024/R/eel, l'Autorità si è espressa in merito alle proposte e alle istanze avanzate, ai sensi del comma 64.30, lettera b), della deliberazione 111/06, dall'utente del dispacciamento dell'impianto Sarlux, per l'anno 2024, con riferimento all'unità di produzione del medesimo impianto, di cui alla comunicazione Terna;
- come emerge dalla comunicazione Axpo, integrando l'istanza di cui alla comunicazione Terna, Axpo ha richiesto di modificare i valori dello standard di emissione e della componente smaltimento rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto dell'unità di produzione dell'impianto Sarlux per l'anno 2024.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione congiunta, Axpo e Saras hanno informato l'Autorità che l'utente del dispacciamento dell'impianto Sarlux sarebbe stato Axpo sino al 31 dicembre 2023 e Saras dall'1 gennaio 2024.

RITENUTO OPPORTUNO:

- per quanto attiene all'unità di produzione dell'impianto Sarlux, prevedere, con efficacia limitata all'anno 2024, di:
 - approvare i valori della componente smaltimento indicati, per i diversi assetti, nelle Tabelle 2.2, 2.4, 2.6 e 2.8 della relazione tecnica di cui alla comunicazione Axpo;
 - confermare lo standard di emissione *ex* comma 64.20 approvato con la deliberazione 568/2023/R/eel, in considerazione del fatto che l'istanza presentata in merito, di cui alla comunicazione Axpo, non risulta supportata da elementi sufficienti;
- che, laddove i parametri rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto assumano valori diversi in funzione dell'assetto di funzionamento, le disposizioni del presente provvedimento sopra descritte abbiano ad oggetto il set di valori associato a ciascun assetto, così da poter calcolare il costo variabile riconosciuto per ogni assetto di funzionamento dell'impianto Sarlux;
- prevedere che, in relazione all'unità di produzione dell'impianto Sarlux:
 - a) ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione, le disposizioni del presente provvedimento siano efficaci limitatamente all'anno 2024;

- b) ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte, le disposizioni del presente provvedimento relative all'anno 2024 siano efficaci dal terzo giorno - successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento – per il quale è ancora possibile presentare offerte sul mercato del giorno prima e sino al 31 dicembre 2024

DELIBERA

1. di assumere le determinazioni esplicitate in premessa in merito alle istanze, di cui alla comunicazione Aypo, avanzate dall'utente del dispacciamento dell'impianto Sarlux, per l'anno 2024, con riferimento all'unità di produzione del medesimo impianto;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A. e a Saras Energy Management S.r.l.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini